SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

6ª COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

62° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 11 DICEMBRE 1974

Presidenza del Presidente VIGLIANESI

indi del Vice Presidente SEGNANA

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e rinvio:

« Sistemazione del personale della Società per l'esercizio di impianti meccanografici (S.E.I.M), S.p.A., in liquidazione » **(1787)**:

PRESIDENTE . . . . *Pag.* 864, 865, 869 e *passim*
CIPELLINI 870
GALLI, *sottosegretario di Stato per le finanze* 870
MARANGONI 865, 869
PAZIENZA 867
RICCI 867, 869
SEGNANA, *relatore alla Commissione* . . . 864
ZUGNO 867

Discussione e approvazione con modificazioni:

« Proroga del regime agevolativo istituito per la zona di Gorizia dalla legge 1° dicembre 1948, n. 1438, e successive proroghe » **(1833)** (*D'iniziativa del senatore Martina*):

PRESIDENTE . . . . *Pag.* 871, 872, 874 e *passim*
ASSIRELLI, *relatore alla Commissione* .871, 873
BACICCHI 872
BERGAMASCO 873, 884
DE LUCA 873
GALLI, *sottosegretario di Stato per le finanze* 874, 875
MARTINA 874, 875
PAZIENZA 873
PINNA 872
ZUGNO 874

IN SEDE REDIGENTE

Discussione:

« Norme per la utilizzazione delle acque pubbliche ad uso idroelettrico nella Regione Valle d'Aosta » **(1551)** (*D'iniziativa del senatore Fillietroz*):

PRESIDENTE . . . . . .876, 877, 879 e *passim*
BERGAMASCO 880
CIPELLINI, *relatore alla Commissione* .876, 878 879 e *passim*

GALLI, *sottosegretario di Stato per le finanze* . . . . . *Pag* 878, 880
MAZZARINO, *sottosegretario di Stato per il tesoro* 878, 879
PAZIENZA 880, 881
PINNA 877
ZUGNO 878, 879, 881

SALUTO AL MINISTRO VISENTINI

PRESIDENTE 864
VISENTINI, *ministro delle finanze* 864

La seduta ha inizio alle ore 10,20

M A R A N G O N I , *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Presidenza del Presidente VIGLIANESI

Saluto al ministro Visentini

P R E S I D E N T E . Prima di riprendere i lavori, dopo la lunga sospensione dell'attività parlamentare determinata dalle note vicende, desidero rivolgere, a nome della Commissione, il più cordiale benvenuto al neo ministro delle finanze Visentini, con il quale auspico vivamente, nell'interesse soprattutto del Paese, una collaborazione lunga ed operosa.

V I S E N T I N I , *ministro delle finanze.* Nel ringraziare l'onorevole Presidente per le cortesi parole che ha voluto rivolgermi, esprimo l'impegno di mantenere un rapporto diretto, costante ed efficace con le Commissioni parlamentari del Senato e della Camera. Scusandomi per il fatto che concomitanti impegni mi impediscono questa mattina di partecipare allo svolgimento dell'intera seduta, e delegando quindi l'onorevole sottosegretario di Stato Galli a rappresentare in mia assenza il Governo, mi sia consentito raccomandare una sollecita approvazione del disegno di legge n. 1833, recante una proroga del regime agevolativo istituito per la zona di Gorizia dalla legge 1° dicembre 1948, n. 1438, in considerazione della particolare situazione creatasi in tale zona a seguito dell'ultimo conflitto. Assicuro comunque che l'intendimento del Governo a tal proposito è quello di varare al più presto una normativa di revisione organica della materia, già in fase di avanzata elaborazione.

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e rinvio del disegno di legge:

« Sistemazione del personale della Società per l'esercizio di impianti meccanografici (SEIM), S. p. A., in liquidazione » (1787)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Sistemazione del personale della Società per l'esercizio di impianti meccanografici (S.E.I.M.), S.p.a., in liquidazione ».

Prego il senatore Segnana di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

S E G N A N A , *relatore alla Commissione.* Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, con il disegno di legge al nostro esame, d'iniziativa del Ministro delle finanze di concerto col Ministro del tesoro, viene autorizzato l'assorbimento nelle categorie del personale non di ruolo del Ministero delle finanze dei dipendenti della Società per l'esercizio di impianti meccanografici (S.E.I.M.), recentemente posta in liquidazione. Sono a tutti note le esigenze di personale qualificato del Ministero delle finanze, soprattutto per quanto riguarda il settore delle operazioni meccanografiche, per gli impegni sempre più pressanti derivanti dall'attuazione della riforma tributaria; al riguardo, presso la Commissione dei trenta prima e successivamente in un recente disegno di legge, è stata avanzata la proposta di assumere nuove unità di personale da adibire appunto a tali operazioni. Il disegno di legge in discussione consente l'immediato assorbimento tra il personale del Ministero delle finanze di un certo numero di persone fornite di una par-

ticolare esperienza nel campo della elaborazione meccanografica dei dati.

La S.E I.M. venne creata alcuni decenni orsono per sopperire alla necessità del Ministero delle finanze di istituire un servizio particolare per la rilevazione e l'elaborazione dei dati relativi dell'imposta generale sull'entrata. Trattandosi di operazioni che dovevano essere svolte da personale specializzato, la scelta cadde sull'Istituto nazionale gestione imposte di consumo (INGIC), il quale nel 1952, appunto a tal fine, costituì la S.E I M., S.p.a., società per l'esercizio di impianti meccanografici, sottoscrivendone lo intero capitale sociale di lire 100 milioni. In seguito la S.E.I.M. assunse in proprietà azioni per lire 32 milioni, mentre le restanti azioni, per lire 68 milioni, continuarono ad essere controllate dall'INGIC.

L'organizzazione per espletare l'attività in questione comportò per l'apertura di centri meccanografici a Milano, Genova, Firenze e Roma, con un complesso di oltre 200 macchine IBM e circa 250 unità lavorative.

Per effetto della soppressione delle imposte di consumo, l'INGIC ha cessato la sua attività; in attesa di essere diversamente utilizzato dalla Pubblica amministrazione o di essere posto in liquidazione, l'INGIC ritenne, nel luglio 1973, di dover riferire al Ministero delle finanze sulla situazione deficitaria della S.E I.M Nell'agosto dello stesso anno, pertanto, il Ministero indusse il consiglio di amministrazione dell'INGIC a deliberare lo scioglimento della S E.I.M. e la sua contestuale messa in liquidazione; il che in effetti avvenne in data 30 agosto 1973. Tale deliberazione, oltre a creare un grave problema sociale ed umano, investendo i 164 nuclei familiari dei dipendenti dell'azienda, ha comportato la dispersione di un prezioso capitale costituito da un personale professionalmente qualificato nel campo della informatica.

Al fine di soddisfare la duplice esigenza di risolvere il grave problema umano e sociale del mantenimento del posto di lavoro per un considerevole numero di lavoratori qualificati e di utilizzare i lavoratori stessi nei molteplici nuovi compiti che l'Amministrazione finanziaria deve assolvere a seguito dell'entrata in vigore della riforma tributaria, è stato predisposto il presente disegno di legge, composto di cinque articoli, con il quale si provvede — ripeto — alla sistemazione del personale della S.E.I.M. mediante la sua immissione nell'organico dell'Amministrazione periferica delle tasse e delle imposte dirette sugli affari. Il provvedimento contiene una serie di disposizioni che permettono la pratica attuazione di tale soluzione, prevedendo anche alcune deroghe a quelli che sono i criteri generali stabiliti per l'ammissione al pubblico impiego, in particolare per quanto riguarda i titoli di studio e i limiti di età.

Non ritengo necessario soffermarmi ad analizzare i singoli articoli che si illustrano da sè Concludo quindi questa mia breve relazione racomandando un'approvazione sollecita del disegno di legge in discussione.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

M A R A N G O N I . Come ha già ricordato l'onorevole relatore, con il disegno di legge al nostro esame si propone la sistemazione del personale della Società per l'esercizio di impianti meccanografici (S.E.I.M.), S.p.a , in liquidazione. In sostanza, si tratta di un residuo di personale rimasto fuori dalla soluzione data per i dipendenti delle ex imposte di consumo con il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, sulla base della legge n. 825 del 9 ottobre 1971, recante la delega per la riforma tributaria, che, come è noto, ha previsto la soppressione delle imposte comunali di consumo.

Infatti l'INGIC, in virtù del decreto-legge 28 dicembre 1936, n. 2418, oltre che operare per la riscossione delle imposte di consumo, assicurava appalti di riscossione per altri trbuti locali e prestava servizi connessi alle riscossioni tributarie. Ed è così che nel 1952, su richiesta del Ministero delle finanze di istituire un servizio per la rilevazione e la elaborazione dei dati relativi alla documen-

tazione del servizio concernente l'imposta generale sull'entrata, l'INGIC costituì la S E.I.M., per l'esercizio di impianti meccanografici, ed aprì centri a Milano, Genova, Firenze e Roma, che comportarono l'assunzione di 250 unità lavorative.

Con la soppressione delle imposte di consumo l'INGIC ha cessato la sua attività e conseguentemente ha ritirato la sua partecipazione azionaria dalla S E.I M., deliberando la messa in liquidazione della società, avvenuta il 30 agosto 1973.

All'atto della liquidazione i dipendenti della S.E I.M. erano 164. Da qui l'esigenza di assicurare lavoro e sistemazione a questi lavoratori, così come si è provveduto per quelli delle imposte di consumo. Pertanto, la proposta di utilizzare questo personale nell'ambito dell'Amministrazione finanziaria, mediante la sua immissione nei ruoli organici dell'Amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, a prescindere dal titolo di studio posseduto dagli interessati e dal requisito dell'età, trova concorde la mia parte politica in considerazione della giusta preoccupazione di assicurare la continuità del lavoro.

Non siamo invece d'accordo sulla data cui si fa riferimento per l'assunzione e cioè quella della messa in liquidazione della S E.I M · il 30 agosto 1973. La liquidazione infatti riguarda la società e non può diventare un elemento negativo per i dipedenti; perciò la data utile per l'assorbimento, trattandosi di dipendenti provenienti dalle ex imposte di consumo, deve essere quella del 26 ottobre 1972, cioè quella del decreto del Presidente della Repubblica n 649 emanato appunto per provvedere all'inquadramento del personale delle abolite imposte di consumo. Conseguentemente, il numero di dipendenti da assorbire che ci viene ora proposto — si tratta di 164 unità — deve essere costituito dal numero dei dipendenti risultante nell'organico della S E I M al 26 ottobre 1972.

Circa l'età massima, a nostro parere, occorre precisare che i 60 anni devono essere collegati essi pure al 26 ottobre 1972 ed al pensionamento.

Occorre poi assicurare la posizione retributiva e la carriera acquisita a tutto il personale.

Vorremmo inoltre che l'onorevole rappresentante del Governo ci dicesse che cosa si intende fare per i 150 dipendenti della S E I M che hanno un trattamento economico inferiore a quello dei dipendenti dello Stato, questo perchè non si può accettare evidentemente che per le stesse mansioni vi siano differenti retribuzioni.

Nello stesso tempo occorre risolvere il problema di quei 100 dipendenti costretti ad orario ridotto Pur valutando, pertanto, che si tratta di un provvedimento a sanatoria di una situazione creatasi con l'applicazione della riforma tributaria, riteniamo giusto assicurare piena garanzia per tutti gli aventi diritto sia per quanto riguarda la retribuzione che per le mansioni e la carriera.

Certamente, non si può non rilevare che questo modo di legiferare per settori è nocivo alla realizzazione della riforma della Pubblica amministrazione· procedendo in questo modo ci si limita soltanto a tamponare delle situazioni marginali, rinviando la soluzione dei problemi di fondo.

In linea generale per la mia parte politica la riforma della Pubblica amministrazione significa maggiore efficienza e produttività e, nello stesso tempo, moralizzazione contro ogni forma di parassitismo e favoritismo.

In questo senso la nostra posizione non può collimare con quelle proposte della maggioranza che hanno un puro carattere di sanatoria.

La nostra battaglia per una diversa ristrutturazione della Pubblica amministrazione, per la qualificazione e la mobilità del personale, per una retribuzione giusta e ben individuata, per la fine di competenze accessorie più o meno giustificate e per l'articolazione del personale in gruppi di lavoro, mira a realizzare il controllo democratico e l'organizzazione orizzontale del lavoro, cioè il massimo grado di decentramento.

Da qui, dunque, la nostra convinzione che provvedimenti come quello al nostro esame non fanno altro che ritardare il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato.

Per quanto riguarda il provvedimento in discussione il nostro atteggiamento resta collegato all'accoglimento delle nostre proposte di modifica. In definitiva riteniamo che il personale in questione vada difeso e tutelato nei suoi diritti, ma in modo più efficace e nel quadro di una visione generale dei problemi della Pubblica amministrazione.

P A Z I E N Z A . Desidero innanzitutto chiedere un chiarimento in merito alla questione, sollevata dal collega Marangoni, della data cui riferirsi, ossia il 30 agosto 1973 o il 26 ottobre 1972. Vorrei cioè sapere la differenza d'organico della S.E.I.M. fra queste due date. Possibilmente, vorrei sapere anche che fine ha fatto il maggior numero di dipendenti della società in servizio alla data del 26 ottobre 1972 e quale collocazione tali dipendenti hanno trovato nell'Amministrazione dello Stato e nell'amministrazione degli enti locali, anche se mi rendo conto che forse è piuttosto difficile rispondere a quest'ultimo quesito.

Z U G N O . Vorrei, a proposito di quanto ha detto il collega Marangoni, far presenti alcuni elementi di fondo. Il collega Marangoni ha posto il problema della parità tra il trattamento del personale dell'INGIC, che è stato assorbito dalla Pubblica amministrazione in seguito alla soppressione delle imposte di consumo, e il trattamento che dovrebbe essere riservato al personale della S.E.I.M. Mi sembra che ci troviamo di fronte a due situazioni completamente diverse. La natura del rapporto di impiego del personale delle imposte di consumo era pubblicistica, in quanto si trattava di personale che dipendeva in gran parte da enti pubblici, da comuni eccetera. Nel disegno di legge al nostro esame si tratta, invece, di personale che dipendeva da una società per azioni (S.E.I.M.), che, se è vero che ha essenzialmente svolto la propria attività al servizio dell'INGIC, è anche altresì vero che possedeva una natura giuridica che le consentiva un raggio di azione molto più vasto, tanto che ha continuato a vivere anche dopo la soppressione dell'INGIC e delle imposte di consumo. Probabilmente la S.E.I.M. non è riuscita a trovare un più incisivo inserimento nel settore della elaborazione dei dati che le avrebbe consentito di proseguire nella sua attività. Quindi, data la natura giuridica di questa società, direi che anche i doveri che lo Stato ha nei confronti del personale della società stessa sono profondamente diversi da quelli che ha nei confronti del personale delle imposte di consumo.

Comunque, se può essere accettato, sul piano dell'opportunità, l'assorbimento da parte dello Stato del personale della S.E.I.M., nella visione di una sua proficua utilizzazione all'interno della Pubblica amministrazione, trattandosi di personale particolarmente qualificato per un servizio che è di grande attualità per l'amministrazione finanziaria, riconoscergli anche l'anzianità maturata all'interno di un rapporto di lavoro di natura squisitamente privatistica significherebbe veramente rivoluzionare il sistema.

Non entro poi in questioni come quella, del numero dei dipendenti della S.E.I.M. al 26 ottobre 1972. Il solo fatto che questa società sia stata sciolta nell'agosto 1973 è la riprova che la sua vita non era strettamente collegata all'INGIC; poteva anche sopravvivere se fosse riuscita a trovare altri sbocchi operativi, indipendentemente dalla riforma tributaria. Dobbiamo quindi fare riferimento al personale che al momento dello scioglimento della società si è venuto a trovare senza lavoro. A questo personale dobbiamo dare una sistemazione, non a coloro che alla data del 26 novembre 1972 avessero già compiuto i 60 anni, perchè a tale età vi è il collocamento a riposo.

Quindi, l'età utile per l'assunzione va riferita, a mio avviso, al 30 agosto 1973 e solo avendo riguardo al personale che a quella data non avesse ancora compiuto i 60 anni di età.

R I C C I . Onorevole Presidente, pur comprendendo lo spirito profondamente sociale che anima il provvedimento al nostro esame, non posso che formulare su di esso le più ampie riserve.

Innanzitutto mi lascia assai perplesso il fatto che il disegno di legge preveda delle deroghe estremamente vistose alla vigente disciplina del pubblico impiego: si arriva infatti a consentire l'assunzione alle dipendenze dell'Amministrazione finanziaria di persone con età inferiore a quelle che le leggi dello Stato stabiliscono per l'avviamento al lavoro e per i pubblici concorsi.

Addirittura si introduce il criterio che, avvenendo l'assunzione in deroga ai limiti di età, gli interessati debbono rimanere in attesa della collocazione in ruolo fino a quando non hanno raggiunto l'età utile. Mi sembra cioè che si va ad introdurre un grave precedente che potrà poi essere invocato in ogni circostanza analoga. Tutte le società che andranno in liquidazione, perchè lo Stato deciderà di svolgere in proprio determinate operazioni ad esse in precedenza commissionate potrebbero in futuro invocare un analogo provvedimento di legge per i propri dipendenti.

Nella relazione viene indicato che in servizio presso questa società, oltre a persone estremamente anziane, c'èrano anche degli adolescenti, in palese violazione delle leggi che regolano la materia.

Il legislatore intende farsi carico di tali violazioni in considerazione del fatto che la società svolgeva un servizio per conto e nell'interesse dell'Amministrazione finanziaria? Ma questa è una impostazione profondamente errata, poichè non esiste alcun collegamento d'interesse, diretto od indiretto, tra la società e l'Amministrazione finanziaria. A quest'ultima occorreva un servizio meccanografico qualsiasi; ha trovato l'INGIC che gliel'ha costituito con una società per azioni, quindi con una società di diritto privato alla quale ha commissionato e ben pagato i servizi che essa le ha reso.

Formulo quindi le più ampie riserve sul provvedimento in generale, così come esprimo riserve sul particolare della deroga al limite di età per coloro che già erano in servizio presso la S.E.I.M. come apprendisti, adolescenti addirittura, tanto che trascorsi i sei mesi di prova debbono attendere il compimento del 18° anno di età per essere assorbiti. C'è da pensare quindi che questi ragazzi fossero ancora nell'età dell'obbligo scolastico, ed è un punto questo che andrebbe chiarito.

Se il datore di lavoro privato utilizza del personale che non abbia ancora raggiunto il diciottesimo anno d'età va soggetto a sanzioni, anche di carattere penale. Non capisco quindi per quale motivo l'Amministrazione dello Stato debba coprire o addirittura premiare una situazione del genere.

Ci si può chiedere che colpa avessero coloro i quali lavoravano in tali condizioni. Ma allora mi domando anche quali colpe abbiano coloro i quali lavorano alle dipendenze di società costrette dalla crisi economica a chiudere i battenti e sono costretti pertanto ad occuparsi diversamente, o di quali colpe si siano macchiate altre categorie di cittadini che si affacciano per la prima volta al mondo del lavoro trovando enormi difficoltà di inserimento. Sorge allora il dubbio che i dipendenti della S.E.I.M. rimasti privi di occupazione dal 1° agosto 1973 erano talmente incapaci da non poter essere assorbiti da altro centro meccanografico, nonostante si affermi l'estrema penuria di personale specializzato, tanto che fu presentato al Parlamento un decreto legge con il quale si prevedeva l'assunzione, da parte dell'Amministrazione finanziaria di dodicimila meccanografi, i quali avrebbero dovuto seguire un corso di preparazione di tre mesi, appunto per la obiettiva penuria di personale specializzato nel settore.

Pertanto, la mia riserva sulla possibilità di assorbimento da parte dell'Amministrazione finanziaria del personale in questione è sia di merito che di carattere generale. Dal punto di vista della legittimità debbo poi avanzare una precisa contestazione circa la decisione di assorbire giovani di età nettamente inferiore a quella prevista dallo statuto dei lavoratori, dalle norme sul collocamento e da quelle relative allo stato giuridico del personale dello Stato e all'assunzione presso il pubblico impiego.

Vorrei concludere osservando come la tesi esposta dal senatore Marangoni, pur comprensibile nelle sue motivazioni, non è condi-

visibile in linea giuridica. Infatti, se per il personale in srevizio al 30 agosto 1973 retrodatassimo gli effetti dell'assunzione al 26 ottobre 1972, cioè alla data dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 649, determineremmo un doppio trattamento, in quanto, essendo stati gli interessati occupati in quell'arco di tempo, avrebbero diritto appunto al riconoscimento di un duplice trattamento di quiescenza: quello già acquisito per la loro dipendenza effettiva, sia pure in base alle assicurazioni obbligatorie, e quello che deriverebbe loro dal riconoscimento del periodo pregresso. D'altronde, qualora in quel periodo non vi fosse stata alcuna modifica nel numero complessivo dei dipendenti in questione, la proposta avanzata non avrebbe rilevanza; mentre, se il numero stesso fosse diminuito, ciò significherebbe ovviamente che nel frattempo qualcuno aveva lasciato l'impiego... Ma questo non lo sappiamo.

M A R A N G O N I . E chi lo avrebbe mandato via?

R I C C I . Ma non è che lo Stato può emanare una legge *ad hoc* per ogni dipendente che viene licenziato da una società per azioni: ciò contrasterebbe con tutti i propositi seri che esprimiamo ogni qualvolta discutiamo dell'assetto della Pubblica amministrazione, affermando di voler evitare provvedimenti settoriali per promuovere invece esclusivamente iniziative di carattere generale. È vero che poi ci troviamo egualmente a trattare questioni parziali: lo Stato deve essere diventato stranamente umanitario!

Ribadisco quindi ancora una volta le mie riserve di carattere generale sul provvedimento, sia dal punto di vista sostanziale che da quello della legittimità. Vorrei anzi un chiarimento: avendo il Presidente del Consiglio, nelle sue dichiarazioni programmatiche, sollecitato l'assunzione di 6.500 nuove unità di personale da parte dell'Amministrazione finanziaria, per poter far fronte agli oneri connessi alla piena attuazione della riforma tributaria in relazione alla meccanizzazione dei servizi, chiedo se le 150 o 160 persone di cui al provvedimento in esame andranno ad integrare le suddette 6 500 unità sulla cui assunzione si dovrà di qui a poco deliberare.

Presidenza del Vice Presidente SEGNANA

P R E S I D E N T E . Mi consentano gli onorevoli colleghi di rispondere, come relatore, alle osservazioni avanzate nel corso del dibattito. Desidero anzitutto chiarire, come del resto ha già fatto il collega Zugno, che il disegno di legge in discussione prende le mosse da una situazione che è oggettivamente diversa da quella che ha giustifcato le note misure adottate nei confronti del personale degli uffici delle imposte di consumo: per questo personale, infatti, una precisa disposizione contenuta nell'articolo 13 della legge delega per la riforma tributaria prescriveva il suo assorbimento, attraverso un decreto delegato, nell'Amministrazione finanziaria. Tale decreto è stato poi emanato ed ha sistemato il personale stesso in un ruolo speciale, conservandogli il trattamento di carriera ed economico precedentemente acquisito.

Qui si tratta, invece, di adottare un provvedimento sulla base di un preciso interesse dell'Amministrazione finanziaria. Questa si trova infatti a vedere liquidata una società e quindi disperso del personale fino allora adibito ad operazioni meccanografiche, per materie di sua competenza; di fronte a tale prospettiva, nonchè all'obiettiva utilità di mettere a disposizione dell'Amministrazione finanziaria del personale specializzato, si pone la possibilità di una linea di soluzione legislativa della situazione da realizzare attraverso l'assorbimento del personale della S.E.I.M. nell'apparato del Ministero delle finanze. In pratica, quindi, non si tratta di stabilire se per tale assunzione debba essere tenuta presente la data di messa in liquidazione della società oppure l'altra cui ha fatto cenno il collega Marangoni: la decisione in merito è alla completa discrezionalità del Parlamento, non essendo maturata alcuna situazione giuridica che gli interessati possano far valere nei confronti dell'Ammini-

strazione finanziaria. Nel disegno di legge si è stabilito che essi vengano assunti secondo le norme vigenti e che venga loro praticamente riconosciuta la qualifica che rivestivano al momento in cui la società venne posta in liquidazione, cioè al 31 agosto 1973

Per quanto riguarda le altre osservazioni, è vero che quello in esame è un provvedimento, per così dire, tampone, ed io concordo con chi ha affermato che non è con tali iniziative che si risolve la difficile situazione degli uffici delle imposte, sia dirette che indirette: sappiamo tutti quale sia la carenza di personale esistente, soprattutto in alcune regioni, grazie alle note leggi che hanno favorito l'esodo dei combattenti e dei dirigenti dall'Amministrazione statale. Ritengo però che, proprio in tale quadro, il disegno di legge vada visto come un qualcosa che possa dare un contributo concreto per la soluzione dei problemi esistenti, anche se questi richiederebbero certamente interventi di più vasta portata

Quindi, pur tenendo conto delle critiche avanzate, anche dal collega Ricci, ritengo che, tutto sommato, il provvedimento meriti di essere approvato in modo che le 164 unità interessate possano essere rapidamente poste al servizio degli uffici finanziari che ne hanno necessità.

Ad alcune domande poste, in particolare dal senatore Pazienza, circa la consistenza del personale anteriormente al 30 agosto 1973 non sono in grado di rispondere. Purtroppo il materiale a mia disposizione non mi consente di fornire una risposta precisa. Vorrei infine far presente che la 5ª Commissione ha espresso il seguente parere:

« La Commissione bilancio e programmazione, esaminato il disegno di legge, comunica di esprimere su di esso parere favorevole. La Commissione fa presente, tuttavia, che è necessario, all'articolo 4, prevedere la copertura anche per l'anno finanziario 1975. In merito ad essa, la Commissione trasmette l'indicazione fornita dal rappresentante del Tesoro, secondo la quale, per il 1975, risulta accantonata la somma di lire 283 milioni sul fondo globale per far fronte agli oneri derivanti dal provvedimento.

Tale parere è stato espresso a maggioranza ».

Non è invece pervenuto il parere della 1ª Commissione.

C I P E L L I N I . La 1ª Commissione sta esaminando proprio stamani il disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Proporrei allora di ascoltare intanto l'onorevole rappresentante del Governo, in attesa che ci pervenga il parere suddetto Esso, infatti, come quello della 5ª Commissione, è vincolante.

G A L L I , *sottosegretario di Stato per le finanze.* Il disegno di legge è motivato da un convergente interesse del personale della S.E I M e dell'Amministrazione: non vorrei però tanto insistere su quello del personale, che pure è significativo, quanto sull'estremo interesse dell'Amministrazione finanziaria ad assicurarsi l'opera di questi operatori meccanografici È per questo che vorrei sottoporre all'attenzione della Commissione qualche breve osservazione.

In primo luogo, circa il problema del momento dell'assorbimento sollevato dal senatore Marangoni, credo che se si retrocedesse la data al novembre 1972 daremmo luogo ad una sovrapposizione di rapporti d'impiego Infatti, fino all'agosto 1973 il rapporto d'impiego tra il personale e la società è un rapporto perfetto; solo dopo nasce il problema di dar vita ad un ulteriore rapporto d'impiego, per cui credo che vada mantenuta la data della messa in liquidazione della società. Circa la richiesta del senatore Pazienza, debbo dire che non sono in grado di precisare la variazione del numero del personale tra le due date suindicate Non credo però che essa sia rilevante ai fini del provvedimento, essendo chiaro che chi è stato licenziato avrà trovato un altro posto.

Non mi pare quindi che questo problema abbia una rilevanza specifica; il problema che noi al momento dobbiamo risolvere concerne invece i 164 dipendenti della Società rimasti senza lavoro alla data della sua liquidazione.

Tuttavia, in ordine a questa richiesta come a quelle avanzate dal senatore Marangoni, circa i 150 dipendenti che ricevono una retribuzione inferiore a quella dei dipendenti dello Stato e i 100 dipendenti che lavorano ad orario ridotto, trattandosi di precisazioni che io — e credo, forse, anche il relatore — non siamo in grado di fornire immediatamente e che per altro non sono, a mio parere, strettamente legate alla dimensione del provvedimento in esame, prendo l'impegno di dare al più presto una risposta precisa o per iscritto o in un incontro successivo con la Commissione. Si tratta infatti di richieste di precisazioni comunque molto utili, se non altro perchè estremamente qualificate. Così pure mi riservo di rispondere in modo più approfondito in un'altra occasione al quesito posto dal senatore Ricci, e cioè se i 164 dipendenti in questione dovranno intendersi in detrazione delle nuove assunzioni previste da parte dell'Amministrazione delle finanze; ritengo, peraltro, che lo scarto fra le due cifre sia tale da non rendere anche questo quesito determinante, almeno a mio avviso, ai fini dell'approvazione del disegno di legge in esame. Posso assicurare infatti — e concludo — che, pur apprezzando quello che qui è stato chiamato l'aspetto sociale, la ragione preminente che ha portato alla presentazione del provvedimento non è quella di risolvere in qualche modo la posizione dei 164 dipendenti della S.E.I.M., ma quella di assicurare all'Amministrazione delle finanze del personale qualificato, necessario al funzionamento degli impianti meccanografici.

Ed è appunto in questo senso, con la riserva testè fatta dall'onorevole Presidente, che io rivolgo una calda preghiera alla Commissione perchè voglia al più presto procedere alla sua approvazione.

P R E S I D E N T E . Informo gli onorevoli colleghi che la 1ª Commissione ha concluso l'esame in sede consultiva del disegno di legge esprimendo parere contrario. Riterrei pertanto opportuno rinviare il seguito della discussione ad altra seduta per approfondire ulteriormente la questione.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge:

« Proroga del regime agevolativo istituito per la zona di Gorizia dalla legge 1° dicembre 1948, n. 1438, e successive proroghe » (1833), di iniziativa del senatore Martina

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga del regime agevolativo istituito per la zona di Gorizia dalla legge 1° dicembre 1948, n. 1438, e successive proroghe », d'iniziativa del senatore Martina.

Prego il senatore Assirelli di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

A S S I R E L L I , *relatore alla Commissione*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 1833 prevede la proroga di un anno dei precedenti provvedimenti 1° dicembre 1948, n. 1438, 11 dicembre 1957, n. 1226, decreto-legge 5 dicembre 1966, n. 1036, convertito nella legge 2 febbraio 1967, n. 7, e 27 dicembre 1973, n. 846.

Il provvedimento del 1948 teneva conto della situazione venutasi a determinare a seguito dell'ultimo conflitto per lo stato in cui il territorio di Gorizia si venne a trovare sia come zona di frontiera, sia come zona che aveva rapporti economici particolari con la Jugoslavia. Si resero necessarie, pertanto, alcune provvidenze — come del resto è stato fatto per Trieste, la Valle d'Aosta, eccetera — perchè questa zona, se non fosse stata agevolata avrebbe avuto sul piano economico una depressione determinata dal fatto che il territorio era stato diviso e che tale divisione lambiva, praticamente, la stessa città di Gorizia. Il provvedimento del 1948, quindi, stabilì un particolare regime agevolativo per tale zona, in virtù del quale, pur con alcune limitazioni, una parte del territorio della provincia di Gorizia viene considerata « zona franca » agli effetti fiscali.

Tale regime, prorogato l'ultima volta con la legge 27 dicembre 1973, n. 846, decadrà con il 31 dicembre dell'anno in corso se non interviene un nuovo strumento di proroga. Con il disegno di legge in esame si intende evitare una tale eventualità, oltremodo dannosa per l'economia della provincia di Gorizia, prorogando il termine di vigenza delle agevolazioni fino al 31 dicembre 1975.

Per questa ragione, quindi, ed anche perchè esiste un preciso impegno del Governo a rivedere in modo organico tutto il problema entro il 1975, mi permetto di proporre ai colleghi l'approvazione del disegno di legge, con un piccolo emendamento. Dal momento che, con molta probabilità, passerà la data del 1° gennaio 1975 senza che il provvedimento possa essere approvato, ritengo che sarebbe utile apportare una modifica all'articolo unico intesa a specificare il termine *a quo* della proroga (1° gennaio 1975), allo scopo di evitare possibili vuoti legislativi. Suggerirei, quindi di dire, invece che: « è prorogato al 31 dicembre 1975 », « è prorogato dal 1° gennaio 1975 al 31 dicembre 1975 ».

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

P I N N A . Non sarà certo la nostra parte politica ad opporsi alla proroga del regime agevolato per la zona di Gorizia, anche perchè siamo coscienti del fatto che esso trae lo spunto sia dalle traversie territoriali subite dalla provincia in questione, sia dalle servitù militari, che ne hanno impoverito il territorio, sia dalla concorrenza del vicino mercato jugoslavo. Al contempo però, diciamo, con la massima fermezza, che non è più possibile andare avanti, come si è fatto dal 1948 ad oggi, attraverso proroghe sistematiche dispersive e, per alcuni versi, anche di carattere clientelare, di disposizioni che sono, tra l'altro ampiamente superate; bisogna invece dar vita ad un provvedimento organico, il quale consideri nella sua globalità le esigenze effettive della comunità goriziana, apportando quei correttivi che consentano veramente di far respirare la provincia. Oltretutto, provvedimenti del genere di quello in esame andrebbero corredati da relazioni più ampie, recanti la storia e della situazione economica e degli apporti effettivi dati dalle proroghe, nonchè l'illustrazione esatta degli intendimenti che si intende perseguire

B A C I C C H I . Ci troviamo ancora una volta, alla fine dell'anno, ad esaminare un provvedimento tendente a prorogare le agevolazioni in zona franca per Gorizia, così come avvenne nel dicembre dello scorso anno. In quell'occasione fu assunto l'impegno, da parte del Governo e, in generale, delle forze politiche rappresentate in Parlamento, di giungere ad una revisione radicale del regime agevolativo di cui gode la zona di Gorizia, per le ragioni a tutti note, già da parecchi anni. Purtroppo l'anno è trascorso senza che la modifica sia stata effettuata ed oggi ci troviamo nuovamente nella necessità di prorogare la legge vigente per evitare che quei benefici decadano con la fine dell'anno: siamo quindi in una situazione obbligata, nella quale non possiamo però non ribadire la necessità di provvedere al più presto nel senso da tutti indicato. Sarebbe stato forse preferibile che il Governo, in questa circostanza, si fosse fatto promotore di un decreto-legge. Infatti, nei sessanta giorni necessari poi la conversione dello stesso in legge, si sarebbe potuto giungere a quelle soluzioni ormai largamente condivise dalle forze politiche e sociali goriziane e che, peraltro, non comportano per lo Stato oneri aggiuntivi. A parte il Consiglio comunale ed il Consiglio provinciale di Gorizia, riunioni di parlamentari promosse dal sindaco di tale città hanno dimostrato che un'intesa in questo senso, restando, come dicevo, nei limiti dell'onere generale per lo Stato, è possibile e può essere molto più produttiva per raggiungere gli scopi che ci si propone.

Attualmente, infatti, accade che un certo numero di industrie della zona vedono la loro attività compromessa e rischiano addirittura di doverla sospendere qualora le agevolazioni venissero a mancare. Di contro è anche vero che intorno a questo tipo di agevolazioni si stanno svolgendo delle speculazioni dalle quali trae beneficio un ristret-

to numero di persone operanti nel commercio e nel settore delle esportazioni, e non la collettività nel suo insieme. Pertanto, dichiarandoci in linea di massima favorevoli alla proroga prevista dal provvedimento, vorremmo insistere sulla necessità di una modifica radicale della situazione. A questo riguardo debbo anzi osservare che meglio risponderebbe ai suddetti fini una diversa formulazione dell'articolo unico: anzichè parlare, cioè di proroga per un anno o fino alla data di entrata in vigore del nuovo provvedimento sarebbe preferibile parlare senz'altro di proroga fino al 31 dicembre 1975 e non oltre il termine di un anno, in modo da giungere in tale periodo, finalmente, al risultato cui si sarebbe dovuti pervenire durante l'anno in corso. Altrimenti rischiamo di trovarci, nel dicembre del prossimo anno, a discutere nuovamente su una proroga per lasciare tutto com'è.

Oppure si protrebbe stabilire che il termine è prorogato di un anno, ma con l'impegno preciso del Governo di giungere a quelle modifiche che si impongono.

B E R G A M A S C O . Desidero ricordare che un'analoga proposta — il disegno di legge n. 1680 — è stata presentata dal Gruppo liberale ed è all'ordine del giorno in sede referente. Essa però è di respiro più vasto, sia perchè prevede un periodo di tempo molto più lungo rispetto all'anno di proroga concesso dal disegno di legge in discussione, sia perchè introduce misure nuove per la zona di Gorizia. A noi sembra, infatti, che l'anno di proroga concesso dal provvedimento al nostro esame è obiettivamente insufficiente ad incentivare nuove iniziative in una provincia dove c'è un calo di investimenti notevole ed una crescente disoccupazione.

Dopo aver sentito, però, quanto detto dall'onorevole Ministro e cioè che siamo alla vigilia della scadenza della legge che ha concesso le agevolazioni alla zona di Gorizia, e che manca perciò materialmente il tempo per un esame più approfondito del problema, non posso che preannunciare il mio voto favorevole all'approvazione di questo disegno di legge, sottolineando che insisteremo perchè quanto prima venga discussa anche la nostra proposta

Non posso tuttavia fare a meno di deplorare il sistema delle solite proroghe concesse all'ultimo momento, che non permettono la trattazione a fondo dei vari problemi.

P A Z I E N Z A . Non ripeto tutte le osservazioni fatte sinora, alle quali mi associo, circa l'esigenza di regolare organicamente la materia. Un anno fa ci trovavamo in queste condizioni, oggi siamo ancora nelle stesse condizioni e probabilmente di qui a un anno saremo ancora a questo punto Propongo pertanto alcune modifiche Accetto la dizione formulata dal relatore per quanto riguarda il termine iniziale « dal 1° gennaio 1975 »; sopprimerei le parole « è prorogato al 31 dicembre 1975 »; e lascerei soltanto « sino alla data di entrata in vigore del nuovo provvedimento », però specificando quale questo sia, cioè, quello che dovrà rivedere organicamente la materia. Infine, ad evitare i pericoli che sono emersi dalla discussione, aggiungerei un secondo comma relativo all'immediata entrata in vigore della legge, alla data della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, evitando così la *vacatio legis*.

D E L U C A . A nome del Gruppo democristiano dichiaro di essere favorevole all'approvazione di questo disegno di legge, pur auspicando — come già hanno esplicitamente detto altri colleghi — che si addivenga a una disciplina organica della materia. La città di Gorizia merita un assetto definitivo circa le agevolazioni che si intendono dare e che, è bene precisarlo, sono doverose.

Espresso tale auspicio, raccomando alla Commissione l'approvazione del provvedimento nel testo al nostro esame Non credo che sia necessario cambiarlo; la proposta di parte comunista potrebbe anche essere valida, ma ha tanto il sapore di un buon proposito e tutti sappiamo che fine fanno i « buoni propositi ».

A S S I R E L L I , *relatore alla Commissione*. Ho ascoltato attentamente il senatore Bacicchi e gli altri intervenuti; dico subito

che sarei d'accordo nell'accettare le modifiche che sono state formulate, purchè ci fosse un altro codicillo e cioè che il Governo resta in carica almeno un anno. Infatti se succede, come quest'anno, che si sono verificate due crisi e mezzo sarebbe difficile mantenere certi impegni. Poichè è impossibile che la Commissione finanze e tesoro del Senato garantisca una simile continuità lascerei il testo del provvedimento immutato, dichiarandomi al tempo stesso d'accordo col Presidente circa la proposta di mettere all'ordine del giorno all'inizio del prossimo anno il disegno di legge d'iniziativa del senatore Bergamasco, sì da pungolare il Governo o a presentare un altro disegno di legge o ad accettare quello d'iniziativa parlamentare, con le modifiche che riterrà opportuno introdurre; in questo modo, credo che si potrà regolamentare organicamente la materia.

P R E S I D E N T E . Concordo con quanto detto dal relatore circa il disegno di legge Bergamasco e credo che potremo metterlo all'ordine del giorno della Commissione per i primi giorni del 1975, anche per spingere il Governo alla formulazione di precise proposte o addirittura alla presentazione di un altro disegno di legge. Se non ricordo male, anche l'anno passato, nella trattazione di questo argomento, era stata ventilata l'ipotesi di un disegno di legge governativo.

G A L L I , *sottosegretario di Stato per le finanze*. Mi sembra che ci sia la volontà unanime di approvare il presente disegno di legge. Posso assicurare che il Governo assume formale impegno di presentar al più presto un disegno di legge che disciplini in modo più organico e aggiornato l'intera materia.

Dirò di più: al Ministero delle finanze ci siamo preoccupati di esaminare la realtà goriziana e ci siamo trovati di fronte a problemi tutt'altro che lievi, alcuni dei quali accennati dal senatore Bacicchi. Nella materiale impossibilità di predisporre qualcosa di organico e di aggiornato, il Governo ha dato l'adesione al disegno di legge del senatore Martina.

Circa la formulazione, sono d'accordo con l'emendamento tendente ad aggiungere le parole « è prorogato dal 1° gennaio 1975 », dizione che mi sembra accolga anche la preoccupazione del senatore Pazienza di eliminare la *vacatio legis*. Ritengo anche accoglibile un emendamento che formalizzi impegno per un successivo provvedimento che riordini tutta la materia. In questo senso ringrazio tutti gli onorevoli senatori che hanno voluto dare il loro fattivo apporto alla discussione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

Articolo unico.

Il termine del 31 dicembre 1974, previsto dall'articolo 1, primo comma, della legge 27 dicembre 1973, n. 846, è prorogato al 31 dicembre 1975 o fino alla data di entrata in vigore del nuovo provvedimento.

Z U G N O . Sarei del parere di sopprimere le parole: « o fino alla data di entrata in vigore del nuovo provvedimento ».

B E R G A M A S C O . Però è un invito al Governo a fare

Z U G N O . Io sopprimerei quelle parole e resterebbe soltanto l'impegno entro il 31 dicembre 1975: ne faccio, anzi, formale proposta.

M A R T I N A . È la prima volta che prendo la parola in questa Commissione e desidero pertanto rivolgere un saluto a lei, signor Presidente, ai membri del Governo presenti e agli onorevoli colleghi. Ringrazio tutti per le parole dette in appoggio alla rapida approvazione di quest'articolo unico. Voglio altresì ringraziare il Ministro delle finanze per aver fatto presente l'opportunità di un nuovo disegno di legge più adeguato alle esigenze, sempre notevoli e gravi, di questa nostra città di Gorizia e della sua provincia.

Detto questo, per quanto concerne la formulazione dell'articolo unico mi rimetto alla

Presidenza della Commissione, ai colleghi ed al rappresentante del Governo.

Tuttavia, per evitare dubbi ed equivoci, sarebbe auspicabile che l'articolo unico, oltre che dichiarare la volontà di arrivare entro il prossimo anno a varare un nuovo provvedimento, fosse modificato nel senso di stabilire un periodo massimo per la proroga e cioè non oltre il 31 dicembre 1975.

Dopo queste brevissime considerazioni, ringrazio la Commissione per il suo parere unanime circa l'approvazione del provvedimento di proroga. Ciò è prova di una grande sensibilità verso una zona che ha notevolmente meritato nel passato e che merita, tutt'oggi, la solidarietà di tutto il Paese.

P R E S I D E N T E . Ricordo che il senatore Bacicchi ed altri colleghi del Gruppo comunista hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere le parole: « al 31 dicembre 1975 o » e ad aggiungere, dopo la parola « provvedimento », le altre: « e non oltre il 31 dicembre 1975 », di modo che l'articolo unico risulterebbe così formulato: « Il termine del 31 dicembre 1974, previsto dall'articolo 1, comma primo, della legge 27 dicembre 1973, n. 846, è prorogato fino alla data di entrata in vigore del nuovo provvedimento e non oltre il 31 dicembre 1975 ». In via subordinata, poi, gli stessi senatori hanno presentato un altro emendamento tendente a sopprimere le parole: « o fino alla data di entrata in vigore del nuovo provvedimento ».

Ricordo, inoltre, che l'onorevole relatore ha proposto di modificare l'articolo unico, sostituendo alle parole: « è prorogato al 31 dicembre 1975 », le altre: « è prorogato dal 1° gennaio 1975 al 31 dicembre 1975 » e sopprimendo l'ultima parte. Tale emendamento, quindi, mi sembra analogo all'emendamento subordinato proposto dai senatori Bacicchi ed altri.

Pertanto, dopo tutto quello che è stato detto nel corso della discussione e di fronte alle affermazioni che sono state fatte dal rappresentante del Governo in ordine alla volontà di presentare entro un termine abbastanza breve un nuovo disegno di legge a carattere organico, credo che non ci sia bisogno — oltretutto non avrebbe alcun significato pratico — di menzionare nel testo l'eventuale data di entrata in vigore di un nuovo provvedimento; mi sembra invece accettabile l'emendamento proposto dall'onorevole relatore, che praticamente accoglie le indicazioni che sono emerse dalla discussione.

M A R T I N A . Signor Presidente, siamo lieti della volontà espressa dal Governo di voler predisporre un diverso strumento o, perlomeno, uno strumento più adeguato alle nuove necessità entro il 1975. Ma, a mio avviso, l'articolo potrebbe essere meglio formulato nel seguente modo: « Il termine del 31 dicembre 1974, previsto dall'articolo 1, primo comma, della legge 27 dicembre 1973, n. 846, è prorogato, in attesa del nuovo provvedimento, al 31 dicembre 1975 ».

P R E S I D E N T E . Si tratta di un auspicio, senatore Martina, che non è opportuno mettere in una legge. Si tratta di volontà politica. Se invece lei volesse introdurre questo auspicio in un ordine del giorno, sono disposto a sottoporlo all'approvazione dei colleghi.

G A L L I , *sottosegretario di Stato per le finanze*. La volontà politica è unanime e chiara; si tratta di tradurla nella formulazione. Credo che si possa essere tutti d'accordo nel mettere: « dal 1° gennaio 1975 » per evitare una *vacatio* nel caso di una ritardata approvazione del provvedimento. Inoltre, sarei anch'io del parere di sopprimere l'espressione: « o fino alla data di entrata in vigore del nuovo provvedimento » perchè ha un valore puramente politico. Ora mi pare che la Commissione sia in possesso di un elemento determinante: il disegno di legge presentato dai senatori Brosio e Bergamasco. È sufficiente, quindi, che la Commissione lo ponga all'ordine del giorno perchè il Governo sia costretto o ad intervenire sul medesimo oppure a presentarne un altro. È nelle mani della Commissione, perciò, questo potere politico di sollecitare l'approvazione di un nuovo provvedimento.

P R E S I D E N T E . La presidenza ritiene di poter dare affidamento ai presentatori del disegno di legge n. 1680 che lo stesso sarà inserito all'ordine del giorno nei primi mesi dell'anno 1975

Questo servirà, appunto, di stimolo al Governo per la presentazione di un suo provvedimento o di eventuali emendamenti al disegno di legge d'iniziativa dei senatori Brosio e Bergamasco.

Ritengo quindi che sia superfluo elaborare un ordine del giorno, perchè dalla discussione generale è emersa chiaramente la volontà dei membri della Commissione di insistere nei confronti del Governo perchè si addivenga a una regolamentazione generale di tutta la materia.

Poichè nessun altro chiede di parlare, recependo i suggerimenti avanzati dagli onorevoli colleghi, metto ai voti l'articolo unico del disegno di legge nel seguente testo:

Articolo unico

Il termine del 31 dicembre 1974, previsto dall'articolo 1, primo comma, della legge 27 dicembre 1973, n. 846, è prorogato dal 1° gennaio 1975 al 31 dicembre 1975.

(*È approvato*)

IN SEDE REDIGENTE

Discussione del disegno di legge:

« Norme per la utilizzazione delle acque pubbliche ad uso idroelettrico nella Regione Valle d'Aosta » (1551), di iniziativa del senatore Fillietroz

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per la utilizzazione delle acque pubbliche ad uso idroelettrico nella Regione Valle d'Aosta », d'iniziativa del senatore Fillietroz.

Prego il senatore Cipellini di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

C I P E L L I N I , *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, lo Statuto speciale della Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, ha stabilito per questa Regione, ai sensi dell'articolo 116 della Costituzione, forme e condizioni di autonomia del tutto particolari — che non trovano riscontro negli altri Statuti — in materia di utilizzazione di acque pubbliche per uso idroelettrico, le quali si estrinsecano nell'attribuzione alla Regione di una specifica potestà legislativa e delle relative funzioni amministrative in tale materia, (artt. 3, lettera *d*), e 4) e nella concessione novantanovennale gratuita e rinnovabile di dette acque alla Regione a partire dal 7 settembre 1945 (artt. 7, 8 e 9), concessione che, per la sua atipicità, concreta in effetti il trasferimento della disponibilità delle acque stesse dallo Stato alla Valle, alla quale compete il potere di subconcessione.

Per altro, l'attuazione delle citate norme costituzionali dello Statuto che, dopo la soluzione di taluni conflitti di competenza tra Stato e Regione, ebbe inizio con l'emanazione della legge regionale 8 novembre 1956, n. 4, venne poi sospesa per i riflessi della legge statale 6 dicembre 1962, n. 1643, istitutiva dell'ENEL al quale, com'è noto, è stato riservato il monopolio della produzione dell'energia elettrica nel Paese.

Tale ultima legge, infatti, provocò nuove questioni di regolamento di competenze tra Stato e Regione e, in conseguenza, l'inattività amministrativa nel settore, che perdura tuttora.

In proposito va rilevato che i problemi connessi alla attuazione della legge n. 1643 in diretto rapporto con lo Statuto Valdostano sono stati esaminati, in sede di motivazione della sentenza n. 13 del 1967, dalla Corte Costituzionale, la quale ha ammesso la compatibilità della legge stessa con lo Statuto, ma nello stesso tempo ha riaffermato la permanenza dei diritti e poteri statutari della Valle che, del resto, una legge ordinaria non avrebbe potuto sopprimere, essendo essi costituzionalmente garantiti.

Pertanto, con detta sentenza, la Corte ha auspicato l'emanazione di una legge del Parlamento nazionale intesa a contemperare le

esigenze nazionali con quelle regionali al fine di non sacrificare, oltre i limiti richiesti dall'attuazione della riforma, i diritti e poteri suindicati già compressi per effetto della nazionalizzazione e di assicurare alla Regione il massimo di autonomia, nascente dallo Statuto speciale, compatibile con la nuova disciplina unitaria della materia.

A tale scopo è rivolto il presente disegno di legge il quale disciplina l'esercizio da parte della Regione delle attribuzioni di sua competenza con l'osservanza dei princìpi della legge di nazionalizzazione.

In particolare, con l'articolo 1, si stabilisce la riserva a favore dell'ENEL (con le eccezioni previste dalla richiamata legge numero 1643) delle subconcessioni regionali di acque pubbliche a scopo idroelettrico in attuazione del monopolio suddetto affidato all'Ente stesso e sulla base del piano di utilizzazione delle acque pubbliche nella Valle redatto da apposito Comitato misto Stato-Regione, come previsto dal terzo comma dell'articolo 8 della legge costituzionale di approvazione dello Statuto.

Gli articoli 2 e 3 provvedono poi a regolarizzare, sul piano giuridico, la situazione creatasi per effetto della cennata inattività amministrativa protrattasi per così lungo tempo.

Infatti, nè lo Stato, nè la Regione hanno assunto provvedimenti per munire del necessario titolo giuridico talune utenze di fatto assentite in attesa dell'approvazione del disegno di legge in esame che, in armonia con i richiamati principi della giurisprudenza costituzionale, assegna alla Regione il compito di adottare detti provvedimenti nella forma della subconcessione. Questi si rendono necessari anche per le conseguenze economiche dato che, in mancanza di essi, le imprese idroelettriche possono eccepire, come di fatto hanno eccepito, l'incertezza sul titolare del diritto (Stato o Regione) a percepire i relativi canoni, sospendendone il versamento.

Le annose vertenze che ne sono derivate — anche per il fatto della mancata utilizzazione di alcune utenze — tuttora pendenti presso gli organi giurisdizionali competenti, possono così trovare finalmente una soluzione sulla base altresì del principio della non ripetibilità dei canoni già corrisposti da parte delle imprese idroelettriche concessionarie in applicazione delle disposizioni vigenti.

L'articolo 4, infine, regola i rapporti finanziari pregressi tra Stato e Regione in conseguenza della assunzione da parte della Regione delle funzioni di sua competenza con effetto dall'epoca di attribuzione.

Onorevoli colleghi, in relazione a quanto precede e considerato che la sistemazione dei rapporti tra Stato e Regione, ponendo fine a un periodo di incertezza e di inattività durato fin troppo a lungo, comporterà la possibilità di utilizzare pienamente le notevoli risorse idriche della Valle, con un conseguente aumento di produzione dell'energia elettrica più che mai auspicabile nell'attuale nota situazione, vi invito a dare la vostra sollecita approvazione al disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Ringrazio il senatore Cipellini della sua relazione e dichiaro aperta la discussione generale.

P I N N A . Abbiamo ascoltato con attenzione i precedenti storici di questa vicenda che ha praticamente aperto una vertenza tra Stato e Regione Valle d'Aosta sul trasferimento a quest'ultima della piena disponibilità del proprio patrimonio idrico.

Se c'è una lamentela da fare, è che questa iniziativa di grado legislativo non sia intervenuta prima considerato che altre regioni a statuto speciale hanno già abbondantemente acquisito questo diritto. Vorrei ricordare, ad esempio, che la Regione sarda non solo ha per statuto la piena disponibilità delle acque, ed è quindi nelle condizioni di poter predisporre tutto un programma di carattere idroelettrico, ma ha anche istituito, nel quadro di una politica di programmazione diretta a sollevare le condizioni dell'Isola, un Ente sardo di elettricità, proprio per valorizzare pienamente il particolare regime di autonomia di cui essa gode.

Pertanto nei confronti di questo provvedimento, diretto ad un pieno riconoscimento

delle prerogative autonomistiche della Valle d'Aosta, il nostro parere, altre volte già espresso, è quello di concedere i più ampi poteri alla Valle in questa, come in altre materie nelle quali non ha ancora acquisito il diritto di legiferare e si trova in una posizione di svantaggio rispetto alle altre regioni a statuto speciale. Conosciamo bene, infatti, la storia della Valle e lo sfruttamento sistematico delle sue acque da parte delle società private; sappiamo come questo sfruttamento intensivo delle sue risorse idriche non abbia coinciso, assai spesso, con un reale sviluppo economico della regione, ma si sia risolto in una indiscriminata spoliazione di risorse preziose. Ecco perchè, condividendo pienamente le considerazioni fatte dal collega Cipellini, il Gruppo comunista si dichiara favorevole ad una rapida approvazione del provvedimento.

Z U G N O . Vorrei soltanto esprimere, oltre al parere favorevole del Gruppo democristiano, il compiacimento per questo provvedimento che, oltre a dare piena soddisfazione alla Regione, elimina anche tutto il complesso di liti e di vertenze che si trascinano da oltre 25 anni.

È questo, quindi, un momento molto importante e lo salutiamo con grande piacere. Vorrei infine sottoporre una osservazione al relatore e, cioè, se non ci sia qualche contrasto tra il primo e l'ultimo comma dell'articolo 3. Difatti nel primo comma si dice: « Non sono ripetibili i canoni ..... », mentre l'ultimo comma recita: « Lo Stato provvede a versare alla Regione ..... ». In un primo momento cioè è affermata la non ripetibilità dei canoni nei confronti dello Stato, poi — nel terzo comma — si pone un debito a carico dello Stato nei confronti della Regione per quel decimo che non è stato versato in quanto lo Stato riscuoteva direttamente il canone e, in base allo Statuto, versava i nove decimi alla Regione.

Comunque il mio è soltanto un dubbio, prego pertanto la Commissione di voler soffermarsi un momento sulla questione per valutare se essa abbia un qualche fondamento.

G A L L I , *sottosegretario di Stato per le finanze*. Innanzitutto voglio ringraziare il relatore per la sua esposizione, che mi ha fatto intendere a fondo la *ratio* del provvedimento.

Il Governo sarebbe del parere di aggiungere, al termine dell'articolo 2, le parole. « se posteriore a tale data », al fine di rendere chiaro che, necessariamente, le utilizzazioni devono essere comunque posteriori alla data del 7 settembre 1945.

M A Z Z A R I N O , *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, colgo l'occasione per porgere il mio saluto a lei e alla Commissione finanze e tesoro; ringrazio vivamente il senatore Cipellini per la esauriente relazione che ha svolto, talmente completa da esonerare il Governo dal fare qualsiasi aggiunta o commento. Come ha spiegato il senatore Cipellini, il provvedimento intende sistemare definitivamente i rapporti giuridici tra Stato e Regione Valle d'Aosta: il Governo ne raccomanda pertanto un'approvazione sollecita. Infine, ritengo che si sia tutti d'accordo nel riconoscere che il problema degli arretrati e delle somme riscosse non dovrebbe nascere, sia perchè il provvedimento riguarda l'avvenire, sia perchè, per quel che riguarda gli impegni assunti dalla Regione negli anni precedenti, lo Stato è già intervenuto con altre misure che sistemarono la questione. È uno scrupolo che io rappresento alla Commissione, pregandola di voler accogliere il provvedimento, per chiudere così definitivamente una vertenza che non ha ragion d'essere.

Z U G N O . Dalle parole del sottosegretaria Mazzarino mi sembra di intendere che il terzo comma dell'articolo 3 riguarderebbe il futuro.

C I P E L L I N I , *relatore alla Commissione*. Infatti, riguarda il futuro.

Z U G N O . Manca l'opportuna precisazione, però. È per questo motivo che prima ho parlato di contraddizione tra il primo e il terzo comma dell'articolo 3.

M A Z Z A R I N O , *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Credo che possa bastare, ai fini dell'interpretazione autentica, la dichiarazione che il Governo fa in questa sede.

Z U G N O . L'interpretazione autentica si fa per legge! E il dubbio mi assale ancor di più perchè, all'articolo 4, si prevede la spesa di 211 milioni per l'applicazione del terzo comma dell'articolo 3: questo finanziamento riguarda il passato e non il futuro. In definitiva io non vorrei che domani risultasse tale contraddizione tra la non ripetibilità, riferita dal primo comma sia alla Regione per il suo decimo, sia al concessionario per i nove decimi che ha pagato e la previsione che lo Stato deve versare alla Regione l'ulteriore decimo delle somme percette per canoni demaniali, di cui al terzo comma. Poichè nessuno può ripetere queste somme dallo Stato, mi chiedo per quale motivo introduciamo una deroga per la Regione. Se il primo comma opera anche nei confronti della Regione, perchè nel terzo comma diciamo che lo Stato deve versare alla Regione l'ulteriore decimo delle somme percette per canoni demaniali e perchè nell'articolo 4 prevediamo anche uno stanziamento per coprire questa spesa che lo Stato dovrà affrontare? Ricordo alla Commissione che il provvedimento è in sede redigente; pertanto in Aula non potranno essere introdotte modifiche di sorta.

C I P E L L I N I , *relatore alla Commissione*. Il chiarimento dovrebbe essere questo: l'articolo 3 al primo comma, dice che « Non sono ripetibili i canoni demaniali, ... »; infatti i canoni demaniali venivano versati dalle società allo Stato per il periodo della vertenza; lo Stato versava i nove decimi alla Regione e tratteneva un decimo. Ciò significa che la Regione non può — come logicamente deve essere — chiedere alle società il versamento di canoni demaniali, che le società hanno già versato allo Stato; poichè, però, la Regione ha avuto soltanto i nove decimi di quei canoni, chiede oggi allo Stato la restituzione del restante decimo che lo Stato stesso ha indebitamente trattenuto a suo tempo.

P R E S I D E N T E . Mi sembra che la spiegazione sia sufficiente.

Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Per l'utilizzazione delle acque pubbliche ad uso idroelettrico nel territorio della Regione Valle d'Aosta si osserva il piano di utilizzazione redatto dal Comitato misto previsto dal terzo comma dell'articolo 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, debitamente aggiornato.

La Regione Valle d'Aosta subconcede le acque di cui al precedente comma all'Ente nazionale per l'energia elettrica e agli altri enti previsti dalla legge 6 dicembre 1962, n. 1643, in conformità delle disposizioni della predetta legge e successive modificazioni e della legge regionale 8 novembre 1956, n. 4.

Anche per le grandi derivazioni idroelettriche assentite dallo Stato prima del 7 settembre 1945 per le quali è previsto il passaggio degli impianti in proprietà dell'Enel, alla scadenza delle concessioni, oppure nei casi di decadenza o di rinuncia, ai sensi del combinato disposto del quinto comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, e dell'articolo 25 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, la Regione provvede a rilasciare subconcessioni nel caso in cui l'Enel intenda continuare l'esercizio delle derivazioni.

(*È approvato*).

Art. 2.

Le utilizzazioni di acque pubbliche ad uso idroelettrico di cui all'articolo 1 mancanti, o divenute mancanti, di valido titolo giuridico saranno regolarizzate mediante subconcessioni da parte della Regione, con effetto dalla data del 7 settembre 1945 o dalla data di inizio dell'effettiva utilizzazione.

A questo articolo il rappresentante del Governo ha proposto un emendamento, ten-

dente ad aggiungere queste ultime parole: « se posteriore a tale data ».

B E R G A M A S C O . Per una formulazione più precisa sarebbe opportuno dire: « se posteriore alla data del 7 settembre 1945 ».

P R E S I D E N T E . In effetti la formulazione non è delle migliori, anche perchè la parola « data » viene ad essere ripetuta ben tre volte, ma credo che, per chiarezza, sia opportuno accettare il testo proposto dal Governo.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal Governo.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Art. 3.

Non sono ripetibili i canoni demaniali, per derivazioni a scopo idroelettrico assentite in Valle d'Aosta, comunque già versati allo Stato e ceduti per nove decimi alla Regione, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 12 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.

Per le utenze da regolarizzare ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, le somme già versate dagli utenti a titolo di canoni demaniali saranno dedotte, sino a conguaglio, dall'ammontare dei canoni dovuti in base agli atti di subconcessione emanati dalla Regione.

Lo Stato provvede a versare alla Regione l'ulteriore decimo, alla stessa spettante, delle somme percette per canoni demaniali e per acconti su canoni demaniali relative alle concessioni idroelettriche non utilizzate alla data del 7 settembre 1945.

P A Z I E N Z A . Mi sembra che la formulazione di questo articolo sia alquanto discutibile perchè, secondo il chiarimento fornito dal relatore Cipellini, il « Non sono ripetibili i canoni » dovrebbe significare che non si possono nuovamente applicare dei canoni.

C I P E L L I N I , *relatore alla Commissione*. No, la Regione non può pretendere il pagamento di quei canoni che le società hanno già versato allo Stato.

P A Z I E N Z A . Ho l'impressione che questo concetto non sia sufficientemente chiarito dall'espressione « non ripetibili », che ha un suo preciso significato giuridico: ripete chi ha versato, cioè è l'utente che può ripetere un canone che ha versato, non è la Regione la quale può acquisire dei diritti sul canone stesso. Ne faccio esclusivamente una questione formale, perchè non mi sembra che il dire: « non sono ripetibili » rispecchi il concetto che il senatore Cipellini ha chiarito; « non sono ripetibili » potrebbe voler dire esclusivamente che il diritto di ripetizione possa spettare ad una sola persona, a chi ha versato il canone.

G A L L I , *sottosegretario di Stato per le finanze*. Non crede, senatore Pazienza, che la dizione copra tutte e due le esigenze?

P A Z I E N Z A . Non ne sono certo. Nutro, inoltre, un'altra perplessità. All'articolo 3 si dice: « Non sono ripetibili i canoni demaniali . . . comunque già versati allo Stato e ceduti per nove decimi alla Regione ». Cosa avviene, dunque, di quel decimo non ceduto alla Regione?

C I P E L L I N I , *relatore alla Commissione*. La sua destinazione è prevista dall'ultimo comma dell'articolo 3.

G A L L I , *sottosegretario di Stato per le finanze*. Io lascerei l'articolo così com'è formulato perchè mi pare che l'espressione « non sono ripetibili » copra tutte e due le esigenze, la non ripetizione e la non ripetibilità.

P A Z I E N Z A . No, secondo me la ripetizione la può chiedere soltanto chi ha versato, cioè l'utente. Pertanto con questa

norma stabiliamo che chi ha versato un canone demaniale non lo può ripetere.

C I P E L L I N I , *relatore alla Commissione*. Senatore Pazienza, non vorrei sbagliare, ma mi pare che analoga dizione è stata usata nella legge che ha stabilito un trattamento simile per l'uso e la proprietà delle acque del Trentino-Alto Adige. Potrebbe darsi, quindi, che si tratti di una terminologia tecnica in uso.

P A Z I E N Z A . Io chiedo se rivendicazioni eventuali fra i destinatari del pagamento, cioè fra Regione e Stato, sono coperti dalla dizione dell'articolo 3 o non lo sono. Sono coperti solo indirettamente dal terzo comma, il quale chiarisce che per l'ulteriore decimo lo Stato provvede a versare alla Regione. Si potrebbe dire « non sono richiedibili ».

P R E S I D E N T E . Mi sembra che sia meglio lasciare l'attuale dizione; il significato emerge dal contesto di tutto l'articolo in maniera chiara e non dovrebbero sorgere gli inconvenienti che sono stati menzionati.

Z U G N O . Anch'io sarei del parere di lasciare l'articolo così come è stato formulato.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 3.

(*È approvato*).

Art. 4.

La spesa di 211 milioni derivante al bilancio dello Stato dall'applicazione del terzo comma del precedente articolo farà carico al fondo inscritto al capitolo 3210 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974.

(*È approvato*).

Conclusa in tal modo l'approvazione degli articoli, occorre procedere alla nomina del relatore che dovrà predisporre la relazione scritta per l'Assemblea.

Propongo che tale incarico sia conferito al senatore Cipellini che ha svolto la funzione di relatore alla Commissione.

Poichè nessuno fa obiezioni, così rimane stabilito.

La seduta termina alle ore 12,15.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. FRANCO BATTOCCHIO